

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva l'esercitare il diritto a professare la propria fede religiosa.

- 1. 190.** Bressa, Leoni, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati.

- 1. 185.** Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Bressa, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati, in ragione di specifiche esigenze territoriali o in coincidenza con ricorrenze e festività di interesse locale.

- 1. 186.** Bressa, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o dei sindaci dei comuni interessati, nelle aree caratterizzate da specifica vocazione turistica.

- 1. 187.** Boato, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 possono essere derogate dai sindaci per un massimo di novanta giorni sulla base di esigenze di carattere turistico culturali che si possono verificare nell'arco dell'anno.

- 1. 145.** Moroni.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« *3-bis.* Nei locali di cui ai commi 1 e 2 è vietato l'ingresso ai minori di diciotto anni dopo le ore 1 »

- 1. 107.** La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnerò Santanché, Anedda, Carrara, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« *3-bis.* I titoli di accesso rilasciati per l'ingresso nei locali di cui all'articolo 1, emessi prima delle ore 23, non sono soggetti ad imposta sugli intrattenimenti a condizione che abbiano un prezzo inferiore al 50 per cento di quello dei titoli rilasciati successivamente a tale ora »

- 1. 197.** Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« *3-bis.* I titoli di accesso rilasciati per l'ingresso in locali di trattenimento danzante emessi prima delle ore 24 non sono soggetti ad imposta sugli intrattenimenti a condizione che abbiano un prezzo inferiore a quello dei titoli rilasciati successivamente a tale ora »

- *1. 126.** Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. I titoli di accesso rilasciati per l'ingresso in locali di trattenimento danzante emessi prima delle ore 24 non sono soggetti ad imposta sugli intrattenimenti a condizione che abbiano un prezzo inferiore a quello dei titoli rilasciati successivamente a tale ora »

***1. 151.** Mascia, Mantovani.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. È stabilito uno sconto del 30 per cento sul costo del biglietto per coloro che accedono ai locali di cui ai commi 1 e 2 entro e non oltre la mezzanotte ».

1. 108. La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnerò Santanché, Anedda, Carrara, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. È prevista una riduzione non inferiore al 30 per cento sul costo del biglietto di ingresso per coloro che accedono ai locali di cui ai commi 1 e 2 prima delle ore 0,30 ».

1. 134. Carrara, Garnerò Santanché, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere i commi 4 e 5.

***1. 104.** Collavini, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere i commi 4 e 5.

***1. 157.** Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere i commi 4 e 5.

***1. 169.** Zeller, Detomas, Widmann.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei locali indicati ai commi 1 e 2 è vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici esercizi e circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi.

***1. 197-bis.** Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. In tutti i locali indicati ai commi 1 e 2 è vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici esercizi e circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi.

***1. 130.** Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. In tutti i locali indicati ai commi 1 e 2 è vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici esercizi e circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi.

***1. 158.** Raisi, Saia, Mazzocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. La somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, da chiunque effettuata, è vietata tra le ore 3 e le ore 5, ad eccezione delle giornate di cui al comma 3 e salvo deroghe disposte dal prefetto e adottate d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la cessazione delle attività

previste dal comma 1, sono vietati la vendita ed il consumo di superalcolici ».

1. 198. Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

1. 151-bis. Mantovani, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, sopprimere il primo periodo.

***1. 138.** Buontempo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, sopprimere il primo periodo.

***1. 191.** Gambini, Leoni, Grillini, Ruzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: sono vietati fino a: ore 2 con le seguenti: titolari della licenza prevista dall'articolo 68 sono vietate la vendita e la somministrazione di alcolici e superalcolici tra le ore 3.

1. 117. La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanché, Anedda, Carrara, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

***1. 105.** Collavini, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

***1. 159.** Raisi, Saia, Mazzocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

***1. 139.** Polledri.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ore 2 con le seguenti: ore 3.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Negli stessi locali è fatto obbligo di sottoporsi al test del tasso alcolemico a tutti coloro che durante la loro permanenza nel locale abbiano acquistato bevande alcoliche o superalcoliche. È fatto divieto a chiunque di introdurre dall'esterno nei medesimi locali alimenti o bevande alcoliche o superalcoliche. Qualora il tasso alcolemico risulti superiore alla soglia di tolleranza consentita, è predisposto un sistema di accompagnamento coatto a casa o in altre strutture idonee all'accoglimento organizzato dal gestore del locale, coadiuvato dagli organi di sicurezza, i cui costi sono a carico del guidatore risultato non idoneo alla guida.

1. 118. Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ore 2 con le seguenti: ore 3.

*** 1. 140.** Polledri.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ore 2 con le seguenti: ore 3.

* **1. 210.** Carrara, Garnero Santanché, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

1. 172. Polledri.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 121. Carrara, Garnero Santanché, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fresca, attraverso appositi erogatori distribuiti in tutto il locale.

1. 192. Bressa, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei locali di cui al comma 1 è vietata la vendita ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di diciotto anni».

1. 115. Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle province di confine.

* **1. 300.** Zanettin, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle province di confine.

* **1. 301.** Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle isole minori e nella città di Venezia.

** **1. 302.** Bertolini, Jannone, Zanettin.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle isole minori e nella città di Venezia.

** **1. 303.** Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 5.

1. 161. Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 5, sostituire le parole da: applica fino alla fine del comma con le seguenti: applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 17-bis.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per le violazioni di cui al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 221-bis».

1. 103. Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 5, sostituire le parole da: la sanzione fino alla fine del comma con le seguenti: le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 25 agosto 1991 n. 287.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole da: 1.000 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 500 euro a 3.000 euro.

all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine dell'articolo con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a 6.000 euro. In caso di recidiva entro l'anno dalla prima contestazione, è inoltre disposta la sospensione dell'attività da tre a sette giorni.

* **1. 305.** Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 5, sostituire le parole da: la sanzione fino alla fine del comma con le seguenti: le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 25 agosto 1991 n. 287.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole da: 1.000 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 500 euro a 3.000 euro.

all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine dell'articolo con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a 6.000 euro. In caso di recidiva entro l'anno dalla prima contestazione, è inoltre disposta la sospensione dell'attività da tre a sette giorni.

* **1. 306.** Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 5, sostituire le parole: da 1.000

euro a 2.500 euro con le seguenti: da 5.000 euro a 10.000 euro.

1. 350. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Per il raggiungimento della massima sicurezza alla guida degli autoveicoli e dei motoveicoli è fatto obbligo ai gestori dei locali di cui ai commi 1 e 2 di attrezzare all'ingresso degli stessi apparecchiature per la misurazione del tasso alcolemico con personale idoneo o con sistemi automatici. I conducenti di autoveicoli o motoveicoli sono obbligati ad effettuare la misurazione all'uscita dai locali. Al conducente dell'autoveicolo o del motoveicolo deve essere rilasciata certificazione dell'avvenuta misurazione. Al conducente sprovvisto del predetto certificato è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro ed in aggiunta è effettuato immediatamente il ritiro della patente per trenta giorni. »

1. 354. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 6.

1. 162. Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.

1. 351. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 7.

* **1. 62.** Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 7.

* **1. 163.** Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 7 con il seguente.

« 7. Per le violazioni di cui al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 221-bis ».

1. 199. Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 7, sostituire le parole da: la sanzione di cui all'articolo 22 fino alla fine del comma 7 con le seguenti: si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, o dalle corrispondenti leggi regionali.

* **1. 63.** Mascia, Mantovani.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 7, sostituire le parole da: la sanzione di cui all'articolo 22 fino alla fine del comma 7 con le seguenti: si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, o dalle corrispondenti leggi regionali.

* **1. 64.** Bertolini, Di Teodoro, Jannone, Zanettin.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 7, sostituire le parole da: la sanzione di cui all'articolo 22 fino alla fine del comma 7 con le seguenti: si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, o dalle corrispondenti leggi regionali.

* **1. 193.** Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 7, sostituire le parole: 3.000 euro a 15.000 euro con le seguenti: 15.000 euro a 45.000 euro.

1. 352. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 7, sostituire le parole: 3.000 euro a 15.000 euro con le seguenti: 2.000 euro a 6.000 euro.

1. 194. Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni è sempre disposta la chiusura del locale per un periodo non inferiore a quindici giorni ».

1. 353. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-ter, sopprimere la lettera b).

1. 136. Buontempo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-ter, lettera b), sopprimere le parole da: e con un rappresentante fino alla fine della lettera.

1. 68. Buontempo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-ter, lettera b), sostituire le parole da: rappresentante fino alla fine della lettera con le seguenti: esperto designato dall'associazione nazionale maggiormente rappresentativa degli imprenditori dei locali di trattamento danzante.

* **1. 128.** Jannone, Bertolini.

Al comma 1, capoverso ART. 68-ter, lettera b), sostituire le parole da: rappresentante fino alla fine della lettera con le seguenti: esperto designato dall'associazione nazionale maggiormente rappresentativa degli imprenditori dei locali di trattamento danzante.

* **1. 166.** Raisi, Saia, Mazzocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-ter, comma 2, sopprimere le parole da: , presentando fino alla fine del comma 2.

1. 116. Di Teodoro, Jannone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai *night club* tradizionali registrati in un apposito registro tenuto presso ogni questura. Per *night club* tradizionale si intende quel locale di capienza non superiore a 250 posti, avente un numero medio di dipendenti non inferiore a 30, che effettua almeno uno spettacolo per ogni giorno di apertura, aperto almeno cinque giorni a settimana e che è munito di specifiche attrezzature per l'effettuazione degli spettacoli.

2. Il questore, a seguito di istanza del titolare dell'esercizio, accertata la presenza degli elementi di cui sopra, provvede all'iscrizione del locale nell'elenco. Decorsi sessanta giorni dalla domanda, la stessa si intende accolta in caso di mancata adozione e comunicazione del diniego. Durante tale termine, se la domanda è presentata per la prima volta, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, resta sospesa.

1. 0103. Oricchio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le disposizioni in materia di orario di chiusura e di divieto di somministrazione di alcolici non si applicano ai « *night club* tradizionali » registrati in un apposito elenco tenuto presso la questura territorialmente competente.

2. Per « *night club* tradizionale » si intende quel locale di capienza non superiore a 250 persone, avente un numero medio di dipendenti non inferiore a 30,

che effettua almeno uno spettacolo per ogni giorno di apertura, aperto almeno cinque giorni a settimana e munito di specifiche attrezzature e locali per l'effettuazione degli spettacoli.

3. Il questore, accertata la presenza degli elementi di cui al comma 2, provvede all'iscrizione del locale nello speciale elenco. La sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione è oggetto di verifica semestrale da parte delle Forze dell'ordine.

* **1. 07.** Zanettin, Jannone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le disposizioni in materia di orario di chiusura e di divieto di somministrazione di alcolici non si applicano ai « *night club* tradizionali » registrati in un apposito elenco tenuto presso la questura territorialmente competente.

2. Per « *night club* tradizionale » si intende quel locale di capienza non superiore a 250 persone, avente un numero medio di dipendenti non inferiore a 30, che effettua almeno uno spettacolo per ogni giorno di apertura, aperto almeno cinque giorni a settimana e munito di specifiche attrezzature e locali per l'effettuazione degli spettacoli.

3. Il questore, accertata la presenza degli elementi di cui al comma 2, provvede all'iscrizione del locale nello speciale elenco. La sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione è oggetto di verifica semestrale da parte delle Forze dell'ordine.

* **1. 010.** Moroni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. La concessione dell'autorizzazione comunale per la somministrazione di bevande alcoliche si uniforma alle norme della presente legge.

2. L'autorizzazione all'esercizio di trattenimenti danzanti, di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è rilasciata esclusivamente a chi è iscritto nel registro di cui all'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

3. Il permesso di esecuzione musicale per trattenimenti danzanti è rilasciato dalla Società italiana degli autori ed editori esclusivamente previo accertamento che i trattenimenti danzanti siano organizzati in luoghi riconosciuti idonei sotto il

profilo della sicurezza e della prevenzione degli incendi, ai sensi dell'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Tutti i trattenimenti danzanti, ovunque effettuati e da chiunque organizzati, esclusi quelli effettuati in ambiti familiari, sono sottoposti alle norme di cui alla presente legge.

1. 013. Jannone.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

